



Bruxelles, 1° aprile 2022
(OR. en)

7841/22

SOC 205
EMPL 125
GENDER 26

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	7455/19
Oggetto:	Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Si allega per le delegazioni il progetto di decisione relativa al rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Il testo è trasmesso ai giuristi-linguisti per la messa a punto, prima di essere adottato in una futura sessione del Consiglio.

Progetto

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere¹, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1922/2006 stabilisce, tra l'altro, che il Consiglio dovrebbe nominare diciotto membri e diciotto supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per un periodo di tre anni.
- (2) Diciotto Stati membri (HU, PL, DK, CY, IE, LT, EL, IT, LV, LU, NL, SK, MT, EE, BG, AT, RO e FI) devono designare i membri e i supplenti per il periodo dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2025.
- (3) I governi di tutti gli Stati membri suddetti hanno presentato al Consiglio elenchi di candidati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

Articolo 1

Sono nominati membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per il periodo dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2025:

RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese	Membri	Supplenti
Ungheria		
Polonia		
Danimarca		
Cipro		
Irlanda		
Lituania		
Grecia		
Italia		
Lettonia		
Lussemburgo		
Paesi Bassi		
Slovacchia		
Malta		
Estonia		
Bulgaria		
Austria		
Romania		
Finlandia		

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
